Assenze per visite specialistiche: malattia o permesso retribuito? La documentazione che deve acquisire la scuola

orizzontescuola.it/guida/assenze-visite-specialistiche-malattia-o-permesso-retribuito-documentazione-che-deve-acquisire/

Riproponiamo la guida pubblicata il 25 settembre 2015. Secondo appuntamento con lo speciale di Orizzonte scuola che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l'obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.

LEGGE N. 125/2013 E ASSENZA PER MALATTIA PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI

L'articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013 ha previsto che "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica".

Tale norma ha così modificato la precedente **(D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011)** sostituendo rispetto a quest'ultima le parole "l'assenza è giustificata" con "il permesso è giustificato"; inserendo dopo le parole "di attestazione" quelle "anche in ordine all'orario"; in merito alle modalità di trasmissione della certificazione a cura del medico o della struttura, anche privati, aggiungendo "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

CIRCOLARE N. 2/2014 DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La **Funzione Pubblica con la circolare n. 2 del 2014** con l'intento di fare chiarezza sulle "innovazioni" prodotte dalla legge, ne dà in realtà un'interpretazione alquanto "distorta" e nello stesso tempo restrittiva per i dipendenti laddove specifica che questi ultimi per effettuare una visita specialistica devono ricorrere ai permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

Secondo la FP la giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Solo per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

SENTENZA N. 5714/15 TAR LAZIO

Con ***sentenza* del 25 febbraio 2015 *n*. 5714, il TAR del Lazio** ha annullato la circolare di cui sopra nella parte in cui questa stabilisce l'obbligatorietà del ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

La sentenza precisa che l'utilizzo della parola "permesso", invece della espressione "assenza" nasce dall'esigenza di regolare la mancata prestazione lavorativa per visita medica tramite gli istituti contrattualmente previsti per giustificare un'assenza diversa dalla malattia. E che né la nuova norma né la circolare della FP hanno inteso eliminare l'assenza per malattia conclamata come assenza giustificata e certificabile secondo le ordinarie modalità.

Inoltre, affermano i giudici, se per le esigenze di visita medica si imponesse l'utilizzo immediato dei permessi per motivi personali previsti dal CCNL, si avrebbe uno sconvolgimento dell'organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando

di poter avvalersi dell'ulteriore modalità di "assenza per malattia" prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali "permessi" per "documentati motivi personali"diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant'altro.

Pertanto la scuola non potrà imporre al dipendente il ricorso ai permessi orari o ai permessi per motivi personali per tali assenze, data la natura di questi permessi che devono appunto essere utilizzati per altri scopi, a meno che non sia il dipendente stesso a ricorrervi (rimane infatti la facoltà per il dipendente di giustificare l'assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per motivi familiari (art. 15/2) o al permesso breve (art. 16).

NELLE MORE DELLA RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA… (NOTA MIUR PROT. N.7457 DEL 06/05/2015)

Nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, le assenze dal servizio per visite mediche,terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere **ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l'espletamento di tali prestazioni.

In sostanza rimane al momento intatta la facoltà per il dipendente della scuola di utilizzare l'istituto dell'assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Qualora quindi il dipendente intenda imputare l'assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro). **Decreto Legge n. 98 del 2011; ARAN Orientamento Applicativo per le Autonomie Locali.**

Tutto sulla malattia

Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
(comma così modificato dall'art. 7, comma 1-bis, legge n. 221 del 2012)

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
(comma così modificato dall'art. 13, comma 3-bis, legge n. 221 del 2012)

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
(comma così sostituito dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011)

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
(comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011)

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
(comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011, poi così modificato dall'art. 4, comma 16-bis, legge n. 125 del 2013)

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.